

## Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT)

17 gennaio 2018



Sulla Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2018 è stata pubblicata la legge 22 dicembre 2017, n. 219 **“Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”** ([Link alla Legge](#)) in vigore dal 31 gennaio 2018, che stabilisce il principio per cui *“nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata”*.

Il consenso, in previsione di una eventuale futura incapacità di poterlo esprimere (pensiamo ad uno stato di incoscienza dovuto proprio alla malattia o ad un evento fortemente traumatico) può essere manifestato anticipatamente attraverso le **DAT (Disposizioni anticipate di trattamento)**.

Tra le tante possibilità disponibili vi è anche quella che le DAT – redatte liberamente dalla persona interessata con la forma della scrittura privata – vengano consegnate all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza.

In attesa di eventuali disposizioni ministeriali, queste sono le indicazioni utili per una prima applicazione della norma:

- Le DAT, oltre che per atto pubblico o per scrittura privata autenticata (presso un notaio), possono essere redatte dalla persona interessata anche con la forma della semplice scrittura privata e in quest’ultimo caso è previsto che debbano essere consegnate all’Ufficiale dello Stato Civile (che non deve partecipare alla redazione della scrittura, né è tenuto a dare informazioni sul contenuto della medesima: ha il solo compito di riceverle, di registrarle e di conservarle).
- La consegna deve obbligatoriamente avvenire personalmente da parte della persona interessata (non può essere fatta da un incaricato).
- Le DAT saranno registrate e conservate dall’Ufficio dello Stato Civile.
- Le DAT possono essere rese solo da persone maggiorenni, capaci di intendere e di volere e, con le stesse modalità, possono essere successivamente modificate o revocate.
- In caso di trasferimento della residenza in altro comune, l’Ufficio dello Stato Civile provvederà automaticamente alla conseguente trasmissione delle DAT in deposito.

Attenzione: la legge stabilisce che la persona acquisisca preventivamente adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte.

Per i contenuti delle DAT si rimanda alla lettura [dell’art. 4 della legge 219/2017](#).

Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo imposta diritto o tassa.

## SEGNALAZIONI E PRECISAZIONI

- L'ufficio di Stato civile non può dare indicazioni né fornire assistenza circa il contenuto delle disposizioni, in quanto atto personalissimo. Le stesse sono lasciate alla completa cura e volontà del disponente.
- Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore tenendo conto della volontà della persona minore in relazione alla sua età e al suo grado di maturità.
- Il consenso informato della persona interdetta (art. 414 C.C.) è espresso o rifiutato dal tutore sentito l'interdetto ove possibile.
- Il consenso informato della persona inabilitata è espresso dalla stessa persona inabilitata.
- Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l'assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario, il consenso informato è espresso o rifiutato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo, tenendo conto della volontà del beneficiario, in relazione al suo grado di capacità di intendere e di volere.